

**COMUNE DI MONTALBANO JONICO**

Provincia di Matera

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO****LOCALE DI INTERESSE DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO**

L'anno duemiladodici, addì \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, presso

la Sede Comunale di Montalbano Jonico, innanzi a me, dott. \_\_\_\_\_ -

Segretario comunale - autorizzato a rogare contratti in forma pubblica

amministrativa nei quali l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97 del Decreto

legislativo 18.8.2000 n. 267, sono comparsi i signori:-----

1) Ing. Michelina LAROCCA, nata l'8.5.1956 a Montalbano Jonico, Responsabile

Area Tecnica, la quale dichiara di agire ed intervenire in quest'atto esclusivamente

in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che legalmente rappresenta nella

precitata qualità, ai sensi art. 107 del precitato D. Lgs. n. 267 /2000 (Codice

fiscale :81001250778), d'ora in avanti denominato "Ente affrancante"-----

2) \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e residente in

\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ (codice fiscale: \_\_\_\_\_ e P.I. \_\_\_\_\_ ,

d'ora in avanti denominato .-----

I predetti componenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono certo, di comune

accordo e con il mio consenso dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e mi chiedono

di ricevere il presente atto:

**PREMESSO**

-che il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale,

in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è

rappresentato dal D. Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D. Lgs. 400/99,

nonché dalla L.R. 22/98 “Riforma del trasporto pubblico locale regionale” in attuazione del Decreto Legislativo del 19.11.1997 n° 422 e succ. modif. ed integraz.;

che la L.R. n° 22 del 27.7.1998 “Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo del 19.11.1997, n° 422” disciplina il sistema di trasporto pubblico nella Regione Basilicata al fine di realizzare un sistema integrato di trasporto, favorendo il miglioramento della mobilità sul territorio e la razionalizzazione del traffico;

-che l’art.14 della L.R. n° 22/98 prevede che l’affidamento dei servizi avvenga per l’intera rete relativa all’area omogenea di traffico (bacini di traffico – art. 4);

-che i servizi di bacino di riferimento sono quelli delle province di Potenza e Matera per le linee extraurbane e quelli dei Comuni per i rispettivi servizi di competenza;

-che la L.R. n.9 del 19.5.2004 “Aggiornamento delle norme in materia di Trasporto Pubblico Locale ed avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi”, modificata dalla L.R. n. 9 del 20.6.2006, ha provveduto ad aggiornare e disciplinare le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di TPL;

-che le parti riconoscono che il contratto di servizio, disciplinando i reciproci impegni e obblighi tra Ente affidante e Gestore, costituisce lo strumento negoziale di regolazione dell’esercizio del trasporto pubblico locale e di accrescimento degli standards qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell’utenza;

-che la durata del contratto di affidamento del servizio è stabilita in anni 9, con facoltà di revisione e rimodulazione su richiesta di ciascuna delle parti;

-che l’Ente affidante è responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell’erogazione del corrispettivo contrattuale, ed è promotore dell’applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo la verifica ed il monitoraggio delle prestazioni di servizio;

- che con deliberazione di \_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ -- del \_\_\_\_\_ è stato approvato

lo schema di contratto di servizio ed il capitolato d'appalto disciplinante l'affidamento del

servizio di trasporto pubblico locale su gomma;---

-che, con determinazione A.T. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono state determinate le

procedure di gara per l'appalto del servizio ;

-Che con determinazione A.T. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il

verbale di aggiudicazione provvisoria e si è proceduto ad aggiudicazione definitiva del

servizio in questione alla ditta \_\_\_\_\_

- Che è stato acquisito il D.U.R.C. positivo dell'impresa;

### ***Tutto ciò premesso***

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Art. 1 (Premesse)** -Le premesse, le deliberazioni in esso richiamate e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto di Servizio, di seguito denominato per brevità "Contratto".

**Art. 2 (Durata del Contratto)** - La durata dell'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto è pari ad anni nove con decorrenza dalla data della stipula del presente contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 comma 5 della L.R. 19 maggio 2004 n° 9. Alla scadenza del termine il contratto si intende risolto di diritto. L'Impresa affidataria sarà comunque tenuta, a richiesta dell'Ente Appaltante, a rendere il servizio di cui al presente contratto per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, senza soluzione di continuità alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.

**Art. 3 (Oggetto del Contratto)** -Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante ed il Gestore in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale nel proprio osiegno denominati, per brevità, servizi di "TPL" indicati nel piano trasporto urbano

di cui **all'allegato \_\_\_\_\_ al presente contratto.**

Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni delle parti in ordine al rispetto degli standards qualitativi all'implementazione del sistema di monitoraggio, all'integrazione tariffaria ed ai rapporti con l'utenza.

**Art. 4 (Obblighi del Gestore)** - Il Gestore si obbliga ad esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio annuale offerto in sede di gara, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui al capitolato d'appalto **allegato \_\_\_\_\_, del presente contratto**, del piano di trasporto urbano e dell'offerta in sede di gara.

Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare: della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa; delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa; dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio; dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, l'Impresa si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi. L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.

Ai sensi dell'articolo 15, comma c, della L.R. 22/98, l'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL oggetto del presente Contratto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri, il corrispondente trattamento previdenziale e mantenere i livelli economici di II° livello. I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento. Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione di tutte le autolinee affidate, il Gestore si impegna a cedere al soggetto subentrante il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro. Nel caso che il Gestore non provveda al trasferimento del suddetto fondo entro il termine di novanta giorni dalla data del subentro nell'esercizio dei servizi, vi provvede in sostituzione l'Ente affidante avvalendosi anche della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 10 del presente contratto. Nella medesima eventualità di cui al precedente punto l'Impresa si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 18, comma c della L.R. 22/98, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 8 della L.R. 9/04 e successive modificazioni, nella quantità che sarà ritenuta necessaria dall'ente concedente per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, il Gestore riconoscerà al nuovo soggetto affidatario il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato per l'eventuale quota non coperta da contributo regionale. Il Gestore si dota di un

Direttore e/o di un Responsabile di esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.leg.vo 395/2000 e sue successive modificazioni e/o integrazioni. Le parti concordano che il Gestore non potrà gestire linee di trasporto non comprese nel presente contratto, salva espressa autorizzazione dell'Ente affidante, necessaria anche ai fini di variazione della rete. In particolare: su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, il Gestore è tenuto ad apportare parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela. Per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio si intendono: -l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee; -la soppressione di corse o linee esistenti; -ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea; -variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti. -----

Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite **dell'1,5%** delle percorrenze annue programmate, in diminuzione o in aumento delle stesse, non comportano la revisione del contratto e del corrispettivo dovuto, ferma restando l'organizzazione del lavoro secondo il vigente C.C.N.L.. Le variazioni che comportano riduzioni o aumenti oltre il suddetto limite percentuale determinano una diminuzione o un aumento del corrispettivo annuo per la parte eccedente il suddetto limite del 1,5%.

Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante. Le riduzioni temporanee del servizio connesse agli eventi precedentemente citati non comportano variazioni del corrispettivo. Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le 24 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio. Il

programma di esercizio descrive l'offerta per linea in termini di: estremi del percorso; percorrenza annua; lunghezza di esercizio; corse giornaliere (o feriali, o festive); Km-veettura di servizio annui; posti-Km offerti; periodo di servizio della linea; velocità commerciale; orari.

In particolare, nell'esercizio della rete: il Gestore dovrà adibire almeno numero 1 autobus; gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica; il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai funzionari dell'Ente Appaltante; Sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo fissato nella carta di circolazione di viaggiatori o di bagagli merci.

Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell'esercizio pubblico, dovrà essere comunicata all'Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l'autoveicolo ad un nuovo collaudo. Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori o di bagagli merci. Con l'acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio il Gestore segnalerà all'Ente affidante il tipo, la targa e le caratteristiche. Il Gestore non potrà alienare gli autobus adibiti al servizio o destinarli ad altro uso senza l'autorizzazione dell'Ente affidante.

È fatto obbligo al Gestore di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei pacchi appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emettitrici all'atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore. I documenti di

trasporto dovranno contenere:il prezzo del trasporto;il nominativo della Impresa  
esercente;gli estremi dell'autolinea, nonché il percorso consentito;la data del rilascio  
dei documenti stessi. Sia sui biglietti di A.R. che su quelli di abbonamento dovrà  
essere indicato, fra l'altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie  
vigenti. Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere  
conservate dal Gestore per la durata di due anni. Il Gestore ha, comunque, l'obbligo  
di introdurre tutte le necessarie modifiche derivanti dall'attuazione del Sistema di  
Tariffazione Integrata sul territorio regionale. Il Gestore ha l'obbligo di ottemperare a  
tutte le richieste dell'Ente affidante sia per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli  
sia degli impianti di officina. È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le  
disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28  
settembre 1939 n.1822 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di tutte le  
disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche.

Il Gestore è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente a  
tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione e  
dall'Ente Appaltante. Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso  
dell'espletamento del servizio saranno conservate ne fascicolo del presente contratto  
con gli estremi del provvedimento. Il Gestore è tenuto a fornire all'Ente affidante  
tutte le informazioni individuate nel Capitolato di gara. La documentazione relativa  
alle informazioni di cui al presente comma deve essere sottoscritta dal legale  
rappresentante del Gestore. In caso di mancata trasmissione da parte del Gestore di  
ogni informazione richiesta dall'Ente affidante nel termine **di quindici giorni**, è  
sospesa l'erogazione del corrispettivo per il periodo di inadempienza, nella misura del  
30% della somma spettante. L'impresa si impegna, altresì, a rispettare tutti gli altri  
obblighi e prescrizioni fissati dal capitolato d'appalto. In coerenza con gli altri



strumenti di programmazione locale, l'Ente affidante si impegna ad avviare gli interventi di miglioramento della rete e delle infrastrutture a supporto dell'intermodalità e dell'integrazione tariffaria, di riqualificazione del parco mezzi e di miglioramento dei rapporti con l'utenza.

Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare il Gestore entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

**Art. 5 (Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)** -Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPL il Gestore si impegna ad utilizzare i veicoli, per i quali avrà fatto espressa comunicazione all'Ente affidante entro giorni cinque dalla stipula del presente contratto e a mantenerli in perfetto stato di efficienza. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, il Gestore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo

e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap. Il Gestore deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione del Gestore. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.

**Art. 6 (Obblighi dell'Ente affidante)-** A fronte di tutti gli obblighi di servizio imposti, l'Ente affidante si impegna a corrispondere al Gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto il corrispettivo nella misura di € \_\_\_\_\_ annui, oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di \_\_\_\_\_ e della percorrenza annua dei servizi offerta in sede di gara, nonché l'importo previsto a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 422/97. L'importo complessivo annuo di € ..... oltre I.V.A. al 10% è erogato in rate trimestrali di uguale importo oltre I.V.A. al 10% entro il bimestre di riferimento o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio dell'Ente affidante, in acconti mensili entro il mese di riferimento, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio dell'Ente, con accredito su apposito c/c di cui il gestore avrà fatto comunicazione e quietanza del legale rappresentante dell'impresa, fatta salva diversa tempestiva comunicazione dell'Impresa. In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Ente Appaltante ha facoltà di trattenere dall'importo dei corrispettivi le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del successivo art.16 a carico dell'Impresa affidataria, divenute esecutive. L'Ente Appaltante ha, altresì, facoltà di operare la compensazione

di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito. Nel caso si verificano ritardi nell'erogazione degli importi di cui al punto 1, imputabili all'Ente affidante e non al Gestore, e superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza prevista, l'ente affidante è tenuto a corrispondere, a titolo di indennizzo, gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della predetta scadenza. Il corrispettivo e gli importi a compensazione possono essere revisionati con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio, in misura pari al tasso di inflazione programmato. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto. Oltre al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio, delle compensazioni per i viaggi gratuiti e, a fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, l'Ente Appaltante corrisponderà al Gestore le compensazioni economiche definite come un contributo per mancati introiti nel caso in cui gli stessi siano da attribuire a condizioni oggettive e quindi non imputabili alle capacità tecnico-gestionali dell'impresa affidataria, entro i limiti fissati dalle disposizioni regionali vigenti.

**Art. 7 (Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)** Il Gestore presenterà all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto: l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore; l'elenco del personale dipendente dal Gestore da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente contratto; i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi

di TPL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni previste all'articolo 18 della L.R 22/98.

**Art. 8 (Obblighi di qualità dei servizi)** -Il Gestore si impegna ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio offerto, attraverso la erogazione del servizio secondo gli standards previsti nel Capitolato di Gara. L'Impresa affidataria si impegna ad adottare una propria "*Carta della mobilità*", redatta per l'intero bacino oggetto di appalto, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto previa approvazione dell'Ente Appaltante, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.

L'Impresa affidataria si obbliga a riservare all'Ente Appaltante la prima pagina interna della propria Carta della Mobilità. Essa deve contenere l'indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art.1681 del C.C. , subiti dall'utenza con l'effettuazione del servizio di trasporto, nonché il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità. L'Impresa affidataria monitorerà gli indicatori della soddisfazione della clientela; tali indicatori sono almeno quelli indicati nel Capitolato di Gara. L'Impresa affidataria si

obbliga ad indicare nella propria Carta della Mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel D.P.C.M. del 30/12/1998 nonché a quelle che saranno eventualmente previste della Regione Basilicata.

Gli standard non possono essere inferiori a quelli previsti nel Capitolato di Gara; per gli indicatori dei seguenti fattori di qualità:Regolarità e puntualità del servizio; Pulizia;Confortevolezza del viaggio; Informazione alla clientela; Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro ; Rispetto dell'ambiente.

Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela

Oltre gli standard esplicitati nel Capitolato di Gara, l'Impresa affidataria è tenuta ai successivi adempimenti: **Manutenzione dei mezzi:** L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma annuo di manutenzione in funzione del chilometraggio percorso dei mezzi **da comunicarsi entro mesi tre** dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza annuale.

L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le manutenzioni effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una volta all'anno). **Pulizia dei mezzi:** L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma di pulizia (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare con il contratto di servizio, **da comunicarsi entro mesi tre** dalla data di stipula del contratto e da aggiornarsi con scadenza

annuale. L'Ente Appaltante, se non lo ritiene idoneo, può chiederne la modifica. La frequenza delle operazioni deve essere almeno pari agli standard di qualità relativi alla pulizia ordinaria e radicale indicati nel Capitolato di Gara. L'Impresa affidataria dovrà rilevare tutte le operazioni di pulizia avvenute effettuate su una scheda intestata ad ogni singolo mezzo, sottoscritta, per ogni intervento, dall'addetto che ha svolto l'intervento stesso (o dalla ditta esterna) e mensilmente dal Responsabile di esercizio; la scheda può essere sostituita con rilevazioni informatizzate. Tutte le schede (cartacee o digitali) al termine del mese devono essere conservate (per un periodo non inferiore a quello contrattuale) nella sede legale dell'Impresa affidataria e disponibili per le verifiche (almeno una all'anno). **Regolarità del servizio:**L'Impresa affidataria deve rilevare, per ogni linea esercita, su un registro appositamente istituito, sottoscritto, per ogni rilevazione, dal Responsabile d'esercizio, ogni corsa non effettuata con regolarità. Al termine di ogni semestre, nei primi 10 giorni successivi, l'Impresa affidataria dovrà trasmettere all'Ente Appaltante la sintesi delle risultanze del registro sopra indicato. Qualunque variazione della "Carta della Mobilità" dovrà essere comunicata ed approvata preventivamente dall'Ente Appaltante.

**Art. 9 (Rendicontazioni)** -L'Ente affidante valuta il livello di raggiungimento da parte del Gestore dei singoli obiettivi. Le parti concordano di assumere il "Rapporto annuale sui servizi", costituito da Rapporti periodici semestrali, quale documento di consuntivazione dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio e della qualità erogata e dei risultati di esercizio raggiunti. Tale rapporto è redatto dal gestore in regime di autocertificazione sulla scorta di un modello predisposto dall'Ente affidante. Il Rapporto, di cui al comma precedente, costituisce lo strumento

di base per la valutazione del rispetto degli impegni contrattuali, nonché per la raccolta di dati di caratterizzazione del servizio e di natura economico – gestionale.

Il Rapporto evidenzia, inoltre, gli scostamenti tra il servizio programmato e quello effettivamente erogato, tra gli obiettivi concordati e quelli effettivamente raggiunti, individuando le principali cause di scostamento. La rilevazione degli scostamenti effettuata sul servizio complessivo evidenzia anche i valori per singola linea. Per verificare il rispetto degli standards minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi, l'Ente affidante può effettuare ispezioni o partecipare ad apposite inchieste tecniche, eventualmente accompagnato dal personale del Gestore.

**Art. 10 (Garanzie)** - Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuto a costituire, al momento della stipula del presente contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo annuo del corrispettivo di cui al precedente articolo 6. La cauzione è prestata mediante una delle seguenti modalità: fideiussione bancaria; polizza assicurativa; deposito cauzionale con contante o titoli di Stato o garantiti dallo Stato alla quotazione in corso nel giorno di deposito. La cauzione verrà svincolata dall'Ente affidante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'Impresa delle obbligazioni assunte con il presente contratto. Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

**Art. 11 (Revisione del contratto)** - Si potrà far luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo nei casi di

sensibili variazioni di programma di esercizio, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili.

**Art. 12 (Subaffidamento)** -L'Impresa può sub-affidare quote di servizi complessivamente entro il limite massimo previsto dall'articolo 19 della L.R. 22/98 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

**Art. 13 (Aspetti tariffari)** - Il Gestore adotta i titoli di viaggio di cui all'articolo 23 della L.R. 22/98, le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto nel rispetto dell'articolo 22 della L.R. 22/98 e succ. modif. ed integraz.. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono al Gestore che effettua i servizi. Le parti procederanno all'adeguamento delle tariffe ed adatteranno il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale. IL Gestore si obbliga ad attuare l'integrazione tariffaria secondo le disposizioni regionali nel frattempo emanate. Nel periodo di vigenza del contratto, il Gestore adempierà agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente affidante: di un sistema tariffario integrato; di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi.

Il Gestore provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario. Il Gestore è tenuto ad applicare le tariffe agevolate di cui all'articolo 24 della L.R. 22/98.

**Art. 14 (Valorizzazione commerciale)** -Il Gestore opererà con l'obiettivo di



conseguire la valorizzazione commerciale degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela. Le parti definiscono la delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità degli impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale. La titolarità degli introiti di cui sopra è attribuita al Gestore.

**Art. 15 (Obblighi di informazione all'utenza)** - Il Gestore procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio. In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata: L'impresa è obbligata ad istituire un numero verde ed a realizzare un sito internet aggiornato su cui riportare tutte le informazioni riferite ai servizi consultabili via web. **Informazione a bordo:** a cura dell'Impresa affidataria, sono affissi su ogni mezzo impiegato un estratto della Carta della Mobilità ed ogni altro avviso richiesto dall'Ente Appaltante. Copie della Carta della Mobilità devono essere disponibili, gratuitamente e in numero congruo, presso le rivendite dei titoli di viaggio. **Informazione a terra:** le fermate devono essere segnalate da apposite paline. Nei centri urbani le paline devono essere conformi alle disposizioni dei Comuni. I prospetti degli orari, dovranno essere esposti presso le fermate. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a

bordo dei mezzi di trasporto. In luogo dell'esposizione degli orari presso le fermate, diverse da quelle principali per le quali rimane l'obbligo di esposizione, è consentito all'Azienda di porre a disposizione dell'utenza gli orari medesimi aggiornati ed in numero congruo in tutti i punti vendita dei titoli di viaggio. Le fermate principali e le modalità di esposizione degli orari sono definite dall'Ente Appaltante tenuto conto dell'attraversamento dei centri abitati. Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere espletati dall'impresa entro e non oltre 12 mesi dalla data di inizio del servizio. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio. Il Gestore avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art. 16 (**Vigilanza e sanzioni**) - Ai sensi dell'art.19, comma 3, lett.h) del D.Lgs.19.11.1997 n. 422, per ogni violazione degli obblighi del contratto di servizio e degli impegni assunti in sede di offerta ed in generale derivanti da obblighi previsti di legge, l'Ente Appaltante applica le sanzioni descritte ai successivi commi al responsabile di esercizio dell'Impresa affidataria. L'Ente Appaltante esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo l'Ente Appaltante individua soggetti incaricati delle suddette funzioni. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa affidataria o

dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso. I dipendenti dell'Ente Appaltante con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al punto precedente, consentendo l'esame degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto. L'Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente Appaltante.

Qualora l'Impresa affidataria ritardasse a documentare la regolarità di cui al D.Lgs. n. 395/2000 e s.m. ed integrazioni per la periodica verifica dei requisiti in essa previsti di idoneità morale, professionale e finanziaria, o nel caso le Autorità competenti segnalassero il mancato pagamento degli obblighi contributivi e/o assicurativi, o la mancata corresponsione dei salari al personale dipendente si procederà alla sospensione provvisoria del pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle pendenze. Analogamente verrà sospeso il pagamento nel caso di mancata produzione della documentazione prevista all'art. 4 comma 12.

Qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a: variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi; mancato rispetto delle tariffe; mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi; lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza; variazione del programma di esercizio da cui non deriva una diminuzione dell'offerta; mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente contratto; inosservanza alle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 24 della L.R. n. 22/98; ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei

servizi, non giustificati da esigenze particolari;

verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di €.  
2.500 (duemilacinquecento), da trattenere sul corrispettivo spettante.

Allorquando venissero accertate e contestate le seguenti violazioni: utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola; impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro; variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta; verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di €5.000 (cinquemila), da trattenere sul corrispettivo spettante, ed inoltre per le violazioni di cui al punto "k" verrà decurtato anche il corrispettivo proporzionale alle percorrenze non effettuate.

Ove, nel periodo di vigenza del contratto, vengano accertate ripetute analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato.

Decorsi trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa o sia stata fornita valida giustificazione, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dall'ente appaltante a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte dell'Ente Appaltante delle giustificazioni addotte dall'Impresa affidataria stessa.

La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente affidante in relazione ad eventuali integrazioni e modifiche del presente contratto.

**Art. 17 -(Clausola Risolutiva)** Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile il contratto si intende risolto nei seguenti casi: mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto; mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto

di aggiudicazione; abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore; per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo; mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari, nonché di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranviari e degli accordi di 2° livello, di cui al punto 5 dell'articolo 4 (Obblighi del Gestore) del presente contratto, ovvero non denunci il personale dipendente agli Enti assicurativi e/o Previdenziali e non effettui il pagamento delle relative contribuzioni; qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione; qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia; mancata ottemperanza di quanto previsto al successivo articolo 18, comma 4, del Contratto.

Il Gestore è tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

**Art. 18 -(Definizione delle controversie)** In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.

Si stabilisce che il foro competente è quello di Matera.-

**Art. 19 -( Obblighi particolari)-** per tutta la durata contrattuale, entro il primo trimestre di ogni anno, l'impresa affidataria dovrà trasmettere a questo Ente

l'attestazione degli adempimenti contributivi , il DURC rilasciato dall'INPS nel mese di dicembre dell'anno precedente e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta di aver corrisposto ai dipendenti le retribuzioni, per il periodo considerato , così come previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, ai sensi art.37 L.R. n.27/2009. Per quanto non espressamente qui previsto le parti fanno espresso rinvio alle norme vigenti nel settore nonché a quelle del codice civile per quanto applicabili al presente atto.

**Art. 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari)** - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13.8.2010 N.136 e successive modificazioni, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'appaltatore comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'impresa, pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto assume anche gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e successive modificazioni. Qualora le transazioni non siano state eseguite dall'appaltatore avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa, l'ente appaltante attiverà la risoluzione contrattuale. -----

**Art. 21 (Luogo del pagamento** - Ai sensi dell'art. 1182 del Codice civile il corrispettivo dell'appalto deve essere adempiuto al domicilio del Comune di

Montalbano Jonico e quindi presso il suo tesoriere Cassa Rurale ed Artigiana di  
Castellana Grotte –Agenzia di Montalbano Jonico. -----

**Art. 22 (Trattamento dati personali -** L'Ente appaltante a mezzo del proprio legale  
rappresenta qui intervenuto informa l'Appaltatore, il quale accetta, che tratterà i dati  
contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per  
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in  
materia. -----

**Art. 23 (Obblighi ed oneri assicurativi e antinfortunistici -** Tutti gli obblighi ed  
oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'  
appaltatore, che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che  
disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con lo  
stesso. È escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune, anche da parte di  
terzi che dovessero vantare richieste di risarcimento per danni causati dall'  
appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'appaltatore ha l'obbligo di  
ottemperare ai requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine ed  
apparecchiature utilizzate per la realizzazione del servizio nonché alle prescrizioni  
minime in materia di segnaletica di sicurezza.

**Art. 24 (Clausole finali)** Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese  
contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR. 26.4.1986 e Legge  
7 dicembre 1999 n. 472, articolo 8, comma 1, sono a carico del Gestore.

Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa  
vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di  
trasporti. Il Contratto di servizio è trasmesso in copia al competente Dipartimento  
della Regione Basilicata entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Su richiesta delle parti, io Segretario comunale ho redatto quest'atto, , di cui ho dato

lettura alle parti, le quali, trovatolo conforme alla loro volontà in ogni sua clausola  
nessuna esclusa, lo hanno confermato ed approvato in ciascuna sua clausola, nessuna  
esclusa e con me lo sottoscrivono. Quest'atto consta di n. \_\_\_\_\_ facciate e di  
quanto della presente fin qui scritto, su carta resa legale, oltre le firme.-----

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L' APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE